

19 marzo 2018

Le procedure concorsuali per le Associazioni e per le Società Sportive Dilettantistiche

A cura di Alessio Scaglia.

Trattare il tema delle procedure concorsuali in relazione al mondo sportivo non è affatto un'operazione agevole. Sono numerose, infatti, le questioni che emergono e che pongono problemi di non facile soluzione.

È nel settore dilettantistico che si rinvergono le tematiche più controverse: in questo ambito, infatti, la natura degli enti – normalmente – privi di scopo di lucro potrebbe condurre ad affermare che non dovrebbero essere applicabili le norme relative alle procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo), ma non sempre questa affermazione può essere considerata corretta.

La finalità di questo articolo non è quella di analizzare singolarmente ciascuna procedura concorsuale, bensì cercare di offrire un quadro generale delle conseguenze a cui può andare incontro una Associazione o una Società Sportiva Dilettantistica qualora versi in una importante situazione debitoria.

Occorre, dunque, per prima cosa delimitare l'ambito dell'indagine al solo settore dilettantistico dove possono operare, fondamentalmente, due tipi di soggetti:

- **associazioni sportive dilettantistiche** (di seguito ASD) le quali, a loro volta, possono essere prive di personalità giuridica (art. 36 e ss. del Codice Civile) oppure con personalità giuridica riconosciuta dallo Stato (d.P.R. 361/00);
- **società sportive dilettantistiche** (di seguito SSD) costituite nella forma delle società di capitali (articoli 2325 e ss. del Codice Civile) o della società cooperativa (art. 1511 e ss. del Codice Civile).

Queste due categorie di soggetti hanno, chiaramente, delle differenze strutturali, organizzative e di adempimenti che devono essere adeguatamente ponderate nel momento in cui si decide di dar vita ad un ente associativo con la finalità di esercitare attività sportiva.

Ciononostante, vi sono dei tratti comuni che investono sia le ASD sia le SSD¹: devono essere prive dello **scopo di lucro**, devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale **dilettantistica** e, infine, i loro statuti devono prevedere espressamente:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'**assenza di fini di lucro** e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- e) le **norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati**, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, **fatte salve le società sportive dilettantistiche** che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- f) l'**obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari**;

¹ Art. 90, l. 27 dicembre 2002, n. 282.

- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'**obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento** delle società e delle associazioni.

In seguito all'entrata in vigore del **Codice del Terzo Settore** (d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117), le ASD e le SSD potranno diventare anche Enti del Terzo Settore e iscriversi all'apposito Registro Unico Nazionale, quando sarà costituito, rispettando, ovviamente, i requisiti appositamente previsti dal Codice stesso.

Le procedure concorsuali.

Quanto sopra esposto è necessario per poter affrontare il tema del loro assoggettamento alle procedure concorsuali.

È opportuno ricordare sin d'ora che le disposizioni sul fallimento (e sulle altre procedure concorsuali dettate dalla "Legge Fallimentare", R.D. 16 marzo 1942, n. 267) si applicano solo alle **imprese commerciali non piccole**.

In primo luogo, l'art. 1 della Legge Fallimentare prevede che siano soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo **gli imprenditori che esercitano una attività commerciale**, esclusi gli enti pubblici. Per attività commerciale si intende una attività economica organizzata, esercitata professionalmente e finalizzata alla produzione e allo scambio di beni e servizi.

La norma, poi, stabilisce i requisiti "**dimensionali**" al di sotto dei quali l'imprenditore commerciale non è assoggettabile alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo:

- aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000;
- aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000;
- avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000.

Al fine di non essere sottoposti a procedure concorsuali è necessario che l'imprenditore dimostri il possesso **congiunto** dei predetti requisiti.

Inoltre, è ovvio ma opportuno precisarlo, per poter essere sottoposti ad una procedura fallimentare è necessario che il soggetto versi in uno stato di **insolvenza**. Ai sensi dell'art. 5 della Legge Fallimentare, tale condizione si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Infine, per completezza, è bene evidenziare che – a prescindere dai requisiti dimensionali sopra menzionati – non si procede alla dichiarazione di fallimento qualora l'ammontare dei debiti **scaduti** non superi euro **30.000**.

Riepilogando, dunque, per poter essere assoggettati a fallimento o concordato preventivo, è necessario che il soggetto:

- svolga attività economica volta alla produzione o allo scambio di beni o servizi,
- versi in stato di insolvenza;
- esistano debiti scaduti superiori ad euro 30.000;
- sussistano i requisiti dimensionali per considerare l'imprenditore "non piccolo".

Le peculiarità che caratterizzano le ASD e, in parte, anche le SSD indurrebbero ad escludere che queste possano essere considerate soggetti fallibili: infatti, come visto in precedenza, questi soggetti **non possono avere una finalità lucrativa** (che è elemento connaturato all'esercizio di una attività commerciale) e, in caso di scioglimento, hanno l'obbligo di destinare il patrimonio a finalità sportive essendo impossibile distribuirlo tra i soci.

In realtà, l'orientamento dottrinale e quello giurisprudenziale assolutamente prevalente offrono una risposta di segno opposto: è dato ormai consolidato quello per cui **le ASD e le SSD sono potenzialmente sottoponibili ad una procedura fallimentare.**

In primo luogo, si osserva che l'art. 1 della Legge Fallimentare non si riferisce in modo specifico ai soli imprenditori individuali ed alle società: la norma menziona, semplicemente, gli imprenditori **che esercitano un'attività commerciale**: tra essi sono compresi, evidentemente, anche gli enti non societari che svolgono comunque tale attività in forma collettiva.

La giurisprudenza sembra abbastanza consolidata nell'affermare che **sono soggette alle norme sul fallimento anche le ASD e le SSD che svolgono attività commerciale in via esclusiva o prevalente**, anche se la normativa fiscale qualifica tale attività come non commerciale.

In particolare, la Corte di Cassazione, con una importante sentenza degli anni 2000 (Cass. Civ. Sez. I, 20 giugno 2000, n. 8374), ha avuto modo di chiarire che, ai fini dell'assoggettamento alla procedura fallimentare, **lo "status" di imprenditore commerciale deve essere attribuito anche agli enti di tipo associativo che in concreto svolgano, esclusivamente o prevalentemente, attività di impresa commerciale.** Infatti, non ha alcuna rilevanza il fatto che ai fini fiscali determinate attività esercitate da questi soggetti siano qualificate come "non commerciali".

Entrando ancor più nello specifico, la giurisprudenza, nell'individuare quando si versi in una ipotesi di esercizio di attività commerciale, ha fatto riferimento alla distinzione tra **lucro soggettivo** (guadagno dell'imprenditore) e **lucro oggettivo** (proporzionalità tra costi e ricavi): la Suprema Corte ha affermato che il primo **non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale**, essendo individuabile l'attività di impresa **tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata** (il citato lucro oggettivo). Questa forma di lucro, secondo il Collegio, non è inconciliabile con il fine mutualistico e **può essere presente anche in una società cooperativa**, pur quando essa operi solo nei confronti dei propri soci.

Appare evidente, dunque, che una ASD o una SSD che rispetti i requisiti dimensionali previsti dalla Legge Fallimentare, in caso di insolvenza, potrebbe essere sottoposta alla procedura concorsuale.

La composizione della crisi da sovraindebitamento.

Una ASD o una SSD che versi in stato di insolvenza, alla luce di quanto detto, potrebbe trovarsi coinvolta in una procedura fallimentare.

Qualora, invece, non sussistano i presupposti per avviare tale procedura, l'ente si vedrà aggredito da ciascun creditore che cercherà di soddisfare il proprio credito nei modi consentiti dall'ordinamento.

Tuttavia, esiste anche la possibilità di radicare una procedura per la gestione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della l. 27 gennaio 2012, n. 3.

Con il termine sovraindebitamento si intende la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

In particolare, ai sensi dell'art. 6 della citata legge, al fine di porre rimedio a queste situazioni, se il debitore **non è soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali**, può concludere un accordo con i propri creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi.

La procedura prevede un ricorso al Tribunale con il quale si chiede che sia nominato un organismo di composizione della crisi.

Successivamente, il debitore – eventualmente con l'ausilio dell'Organismo nominato – può proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei crediti impignorabili, preveda scadenze e modalità di pagamento dei

creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni.

Il piano è, ovviamente, sottoposto al voto dei creditori. Una volta ottenuto il voto positivo della maggioranza dei creditori, l'Organismo di Composizione della Crisi redige una relazione che deve essere depositata in Tribunale e il Giudice, a quel punto, può omologare il piano.

Il piano omologato è vincolante per tutti i creditori.